

**RICERCA RICOGNITIVA SU SISTEMI E PROFESSIONALITA’  
PER LA SOLUZIONE NEGOZIALE DELLE CONTROVERSIE  
IN EUROPA**

Sulla spinta dell’influenza culturale anglosassone, va gradualmente diffondendosi anche nel Vecchio Continente la convinzione – spesso ispirata da motivazioni di carattere pragmatico – che una controversia non debba necessariamente trovare soluzione mediante una decisione giudiziaria o arbitrale. Viene infatti reputata preferibile la composizione amichevole della lite mediante un accordo transattivo in quanto esso, costituendo il frutto della volontà di entrambe i contendenti, rappresenterebbe il modo migliore e più corrispondente ai loro rispettivi interessi per porre termine al conflitto.

Siccome siffatto risultato è però difficilmente raggiungibile dalle parti in contrasto, se lasciate sole a sé stesse “l’una contro l’altra armate”, si avverte allora l’esigenza di creare strumenti per aiutarle ad uscire da un’ottica di totale quanto sterile contrapposizione, sì da consentire la ripresa del dialogo tra i litiganti e la conseguente reciproca comprensione dei reali motivi responsabili dello scontro. Se ciò avviene, il passo successivo può probabilmente essere la soluzione negoziale della controversia.

Simili considerazioni fomentano un interessante fermento culturale in Europa, che si interroga su come intervenire per sbloccare lo stallo responsabile di una lite agendo in un momento antecedente o successivo all’instaurazione di un giudizio, sì da prevenire quest’ultimo ovvero consentire alle parti in causa di

“riappropriarsi della materia del contendere”, definendo consensualmente la controversia prima che intervenga una decisione “calata dall’alto”.

Tali obiettivi hanno innanzitutto condotto all’ideazione di varie iniziative, di natura privatistica, solitamente qualificate come “*A.D.R. – Alternative Dispute Resolution*” (traducibile: “Sistemi alternativi di soluzione delle controversie”), aventi spesso connotazioni piuttosto eterogenee fra loro ma sostanzialmente caratterizzate dal fatto che i litiganti vi partecipano volontariamente. In particolare, nella *mediation*, uno dei meccanismi di *A.D.R.* più noti, le parti in conflitto vengono assistite da un terzo neutrale (una figura professionale nascente?) che – garantendo loro piena riservatezza nonché di non rivestire mai in futuro la funzione di giudice qualora non si addivenga alla transazione – si sforza di far ripartire le trattative utilizzando anche tecniche di carattere psicologico. E’ inoltre scaturito un vivace dibattito sull’efficacia degli strumenti processuali, variamente previsti dagli ordinamenti giuridici nazionali, per scongiurare le liti giudiziarie ovvero per agevolarne la definizione in via conciliativa. Le principali critiche si incentrano tendenzialmente su due punti: da un canto, si contesta la mancanza di volontarietà in capo ai litiganti costretti, prima di poter agire in giudizio, ad esperire un tentativo di conciliazione imposto loro obbligatoriamente per legge in base ad una previsione generale ed astratta, cosa idonea a vanificare i delicati presupposti psicologici, riconducibili allo stato di consenso dei partecipanti, su cui si fonda il successo di buona parte delle iniziative di *A.D.R.* Dall’altro canto, si osserva che i tentativi di conciliazione, esperiti in udienza dal magistrato, sono spesso desinati al fallimento per la ragione che le parti sono molto restie (anche in conseguenza al doveroso consiglio dei rispettivi avvocati) a

parlare liberamente – elemento considerato invece fondamentale nell’approccio di *A.D.R.*, specie nella *mediation* – dinanzi a chi avrà poi il compito di giudicarle, se la lite non viene risolta consensualmente. Queste ultime considerazioni hanno già aperto una breccia in alcuni paesi europei, tra cui la Francia, ove il rito processuale ha subito parziali riforme su iniziativa legislativa o “pretoriana”, al fine di creare le migliori condizioni possibili alla conciliazione delle parti in conflitto.

Per comprendere la portata del movimento culturale in atto nonché per meglio valutare le riforme processuali che il legislatore italiano sembra ora apprestarsi a varare allo scopo di deflazionare il nostro sistema giudiziario, diventa quanto mai necessario avere una precisa cognizione della situazione esistente negli altri Stati europei, sia per quanto concerne le iniziative di *A.D.R.* promosse da organismi privati o estranei all’ordinamento giudiziario (quali le Camere di Commercio), sia in merito alla disciplina degli strumenti processuali pensati per prevenire l’instaurazione dei giudizi o favorirne la definizione tramite una soluzione di carattere consensuale. Soccorre in proposito un’interessante ricerca recentemente svolta sotto il patrocinio della Commissione Europea<sup>1</sup>, meritevole di pubblicazione in quanto offre – in modo schematico e sintetico – un’ampia panoramica su come venga complessivamente trattato nei paesi dell’Unione il tema della soluzione negoziale delle controversie. Detta ricerca,

---

<sup>1</sup> La ricerca, in appresso pubblicata, è stata curata da CMAP (Centre de Médiation ed d’Arbitrage de Paris – Francia), in collaborazione con BBMC (Brussels Business Mediation Centre – Belgio), NMI (Stiching Nederlands Mediation Instituut – Paesi Bassi), CEDR (Centre for Dispute Resolution – Regno Unito) ed UnionCamere (Italia), nel contesto dell’iniziativa “MARC 2000” (“Modes Alternatifs de Règlement des Conflits”), sovvenzionata dalla Commissione Europea tramite il programma “GROTIUS”. La presentazione al pubblico di detta ricerca è avvenuta in occasione del convegno organizzato a Parigi nei giorni 18 e 19 maggio 2001 dal Centro di Mediazione ed Arbitrato (CMAP) istituito presso la locale Camera di Commercio.

peraltro, costituirà verosimilmente un rilevante documento di studio a disposizione della Commissione per valutare se pubblicare un libro verde in materia che, se vedrà la luce (ciò potrebbe forse avvenire già nel prossimo autunno), al nostro legislatore non sarà dato ignorare.

ERMENEGILDO MARIO APPIANO